



AREA GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell'Area Gestione Risorse Umane Determinazione n. 51 del 07.06.2011	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. 252 del 08.06.2011
OGGETTO: Determinazione n. 36 RG del 24/1/2011 di definizione del trattamento economico spettante al Commissario Straordinario e ai Direttori Sanitario e Amministrativo dell'Istituto. Modificazione ai sensi della sentenza delle Corte Costituzionale n. 68 del 23/12/2011.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **sette** del mese di **giugno** nel proprio Ufficio.

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Vista la Deliberazione D.G. n. 425 del 5.10.2010;

IL DIRETTORE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Vista:

- la sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 23/2/2011 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art.26 della Legge Regionale - Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.4, rubricato "Modifiche all'art.17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n.1", che ridefiniva il trattamento economico annuo del Direttore Generale, Amministrativo e sanitario delle Aziende ed Enti SSR;
- la deliberazione della Giunta Regionale - Regione Puglia n.953 del 10/5/2011 avente ad oggetto "Trattamento economico Direttori generali, amministrativi e sanitari Aziende ed Enti SSR. Adeguamento alla sentenza n.68/2011 della Corte Costituzionale" con la quale si dispone l'immediato adeguamento al dispositivo della citata sentenza, nel senso di rideterminare il compenso spettante ai direttori medesimi ed agli eventuali Commissari straordinari in applicazione "*...dell'art.17 della L.Regionale 12/1/2005, n.1, con le decurtazioni previste dalle Leggi n.133 del 6/8/2008 e n.122 del 30/7/2010 cui la Regione si è adeguata con L. Regionale n./2011...*";
- la necessità, in applicazione delle disposizioni innanzi indicate, di rideterminare il trattamento economico spettante agli organi dirigenziali apicali di questo Istituto, precedentemente quantificati con determinazione n. 36 R.G. del 24/1/2011, nei termini dell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione;

Rilevato che i compensi in argomento sono quantificati al netto degli oneri contributivi a carico Ente, questi ultimi oggetto di successiva puntuale quantificazione, dopo l'acquisizione delle posizioni giuridico/economiche di ciascun Direttore.

Precisato che la complessiva spesa, a conclusione della elaborazione contabile complessiva, dovrà imputarsi sui corrispondenti codici di conto del Bilancio 2011 in corso di elaborazione.

DETERMINA

- 1) di rideterminare, in osservanza delle disposizioni riportate in narrativa, il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario, ai Direttori Amministrativo e Sanitario nei termini dell'allegata tabella, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di far riserva di quantificare i relativi oneri contributivi a carico Ente al momento dell'acquisizione delle posizioni giuridico/economiche di ciascun Direttore e di imputare, conseguentemente, le singole voci di spesa sui corrispondenti codici di conto del predisponendo Bilancio 2011;
- 3) di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Economico-finanziaria per quanto di competenza.

La presente determinazione è pubblicata sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge Regionale del 31.12..97, n.40.

Il responsabile del procedimento L.241/1990
Assistente Amministrativo
f.to: Silvana De Bello

IL DIRETTORE
Area Gestione Risorse Umane
f.to: Dott. Claudio Guerra

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 09.06.2011 al in corso

Bari, 09.06.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
